

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 11 maggio 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI NICHELINO - PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE N. 1 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA "DEBOUCHE" CON CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 475 – 18009/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

È assente l'Assessore UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Nichelino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con Deliberazione G.R. n. 111-27050 del 30/07/1993, successivamente modificato con:
 - Variante n. 1 approvata con D.G.R. n. 17-00058 del 10/07/1995;
 - Variante Strutturale n. 2, approvata con D.G.R. n. 1-4472 del 19/11/2001;
 - Variante Strutturale n. 5, relativa all'introduzione della previsione del nuovo insediamento commerciale-sportivo "Mondo Juve", in luogo dell'area dell'Ippodromo di Galoppo, approvata con D.G.R. n. 2-10057 del 31/07/2003;
 - Variante Strutturale, approvata con D.G.R. n. 43-177 del 30/05/2005, contestuale al Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P. 4);
 - Variante Strutturale n. 9 al P.R.G.C. e relativa Variante "in itinere" approvata con D.G.R. n. 20-9902 del 27/10/2008;

- Variante Strutturale n. 12 al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 16-5670 del 10/04/2007;
- Progetto Definitivo Variante al P.R.G.C. contestuale al P.P. “Debouchè 2007”, adottato con D.C.C. n. 85 del 25/10/2007;
- Programma Integrato ai sensi art. 18 L. 203/91 e contestuale Variante Strutturale al P.R.G.C. approvato dalla Conferenza dei Servizi del 5/12/2007 per la definizione dell’Accordo di Programma siglato il 20/12/2007, ratificato nella stessa data con D.C.C. ed approvato con D.P.G.R. n. 63 del 13/05/2008;
- l’approvazione di nove Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 22 febbraio 2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 11 del 22 febbraio 2009, il Progetto Preliminare Variante n. 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica “*Debouchè*”, contestuale alla Variante Parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 07/04/2010 (pervenuto il 08/04/2010) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 039/2010);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 44.837 abitanti nel 1971, 44.311 abitanti nel 1981, 44.069 abitanti nel 1991, 47.791 nel 2001; dati che evidenziano un trend demografico in intensa crescita fino al 1971 ed in netta ripresa nell’ultimo decennio, dopo un periodo di sostanziale flessione in corrispondenza degli anni ’80-’90;
- superficie territoriale di 2.053 ettari. La conformazione fisico - morfologica evidenzia un paesaggio sub-pianeggiante (il 99% del territorio comunale presenta pendenze inferiori al 5%). La Capacità d’Uso dei Suoli evidenzia 721 ettari del territorio comunale appartenenti alla “*Classe I*” e 335 ettari alla “*Classe II*”, (complessivamente il 51% della superficie comunale); sono presenti, inoltre, 337 ettari di “*Aree boscate*” (pari a circa il 16% del territorio comunale);
- configurazione insediativa: per dilatazione lungo le principali arterie di comunicazione stradale, con conurbazione agli abitati dei Comuni di Torino e Moncalieri;
- risulta compreso nel Circondario di *Torino* e nell’omonimo sub-ambito, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di Coordinamento Sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1. delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione attraverso una concorde strategia a livello di sub - ambito;
- è individuato dal P.T.C. (art. 9.2.1.), come centro urbano di IV livello inferiore;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nel sistema di diffusione urbana Torino Ovest, individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2);
- sistema produttivo: è capoluogo del “*Bacino di valorizzazione produttiva*”, previsto dal P.T.C. (art. 10.3), nel quale sono compresi i Comuni di Carignano, La Loggia, Moncalieri (parte ovest del Po) e Vinovo;
- fa parte del Patto Territoriale di Torino sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti), con Protocollo di Intesa sottoscritto nel dicembre 1999 dalla Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è soggetto responsabile;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) come “*centro turistico di interesse provinciale*”; nel suo territorio è collocata la Palazzina di Caccia, progettata dallo Juvarra, connessa al relativo Parco Regionale, nella frazione distaccata di Stupinigi, ai margini di Torino;
- è individuato dal P.T.R. e dal P.T.C. come “*centro storico di media rilevanza*”;
- infrastrutture viarie:

- è attraversato dalla tratta Sud del SATT (Sistema Autostradale Tangenziale Torinese), dalla ex S.S. n. 23 (ora di competenza regionale nel tratto Colle di Sestriere - innesto S.S. n. 24 Cesana T.se) e dalle S.P. n. 143, n. 144 e n. 174;
- è interessato dalla *variante Debouchè* che collega la Tangenziale Sud con la ex S.S. n. 23; dalla realizzazione di una bretella viaria al servizio dell'area industriale di Nichelino, che collega la *variante Debouchè* con la S.S. n. 20 ed inoltre dalla variante alla S.P. n. 143 in Borgaretto;
- infrastrutture ferroviarie:
 - è attraversato dalla ferrovia Torino-Pinerolo, per la quale è previsto il raddoppio della tratta;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Sangone, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- dissesto idrogeologico:
 - la Banca Dati della Regione Piemonte classifica 70 ettari del territorio comunale come "aree inondabili" con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni;
- tutela ambientale:
 - una porzione di territorio di 919 ettari è interessata dal Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10004 "*Stupinigi*";
 - è presente n. 1 azienda a rischio di incidente rilevante, denominata "*LIRI Industriali*", per la produzione di resine fenoliche;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "*schede comunali*" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare Variante n. 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica "*Debouchè*", contestuale alla Variante Parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 11 del 22 febbraio 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, ha origine dal recepimento delle modifiche "ex officio" introdotte dalla Regione Piemonte, all'atto d'approvazione del Piano Particolareggiato "*Debouchè*", all'Allegato B della deliberazione Giunta Regionale n. 65-12712 del 30 novembre 2009, che si riportano di seguito:

<<Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i. si intendono introdotte "ex officio", per gli aspetti ambientali, di cui al parere motivato dell'Organo Tecnico della V.A.S. in data 26.11.2009, aventi ricadute urbanistiche, le seguenti prescrizioni:

- *L'area compresa tra il previsto raccordo con la tangenziale torinese e il progettato asse stradale sito a sud dell'area di intervento non dovrà essere interessata dai nuovi insediamenti e dovrà essere destinata ad interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento della funzionalità della rete ecologica attraverso la sistemazione naturaliforme delle aree verdi.*
Le volumetrie residenziali previste sulla predetta area, potranno essere ricollocate sui fabbricati in progetto siti a nord dell'area di intervento, posti al di fuori dell'area sottoposta a vincolo di carattere ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e non dovranno interessare i tre fabbricati a torre in progetto.
- *La prevista centrale di cogenerazione localizzata in fregio allo svincolo della tangenziale, si intende stralciata. Le aree a parcheggio site in fregio alla centrale*

dovranno essere riorganizzate in funzione delle aree verdi definite e previste al punto precedente.>>

Il recepimento delle prescrizioni “*ex officio*” sopra riportate determina:

- una diversa sistemazione dell’area compresa tra il previsto raccordo con la tangenziale e il progettato asse stradale sito a sud della zona di intervento ad area verde di rinaturalizzazione ed il miglioramento della funzionalità della rete ecologica e la riorganizzazione delle aree a parcheggio previste. La realizzazione del parco urbano comporta, pertanto, lo stralcio della centrale di cogenerazione “F6” e delle relative aree a parcheggio “P9”;
- la rilocalizzazione dei volumi residenziali inizialmente localizzati sull’area “F5.3” sulle aree “F2.1”, “F2.2”, “F3.1” e “F3.2”, al fine di consentire il mantenimento della capacità insediativa prevista dal Piano Particolareggiato, mediante l’aumento del numero dei piani, escludendo i fabbricati a torre.

Le suddette modifiche variano la Scheda “CR2c” delle Norme Tecniche di Attuazione.

La documentazione allegata contiene la verifica del rispetto del settimo comma dell’art. 17 L.R. 56/77 e la compatibilità con il P.T.C.; riporta inoltre i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12- 8931 del 9 giugno 2008;

considerato che il corretto recepimento delle modificazioni “*ex officio*” introdotte dalla Regione Piemonte all’atto d’approvazione del Piano Particolareggiato “Debouchè” con contestuale Variante al P.R.G.C. è di esclusiva competenza comunale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/05/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 13/04/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l’espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante n. 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica "Debouchè" con contestuale Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Nichelino, adottato con deliberazione C.C. n. 11 del 22 febbraio 2010, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante n. 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica "Debouchè" con contestuale Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Nichelino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta